

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1309-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**BONINO**)

E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(**LUPI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(**ALFANO**)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**SACCOMANNI**)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
(**ORLANDO**)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI
(**MOAVERO MILANESI**)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012

Presentato il 3 luglio 2013

(Relatore: **BERGAMINI**)

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 6 novembre 2013, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 1309, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea »;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE**(GIUSTIZIA)**

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1309, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il

Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012 »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

i diversi Comitati di cui agli articoli 6 e 9, come specificato nel testo dell'Accordo, saranno istituiti in seno alla Commissione Intergovernativa già operativa a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

alle attività da svolgere ai sensi degli articoli 15 e 18 si provvederà solo in seguito all'approvazione del successivo Protocollo addizionale e pertanto la quantificazione dei relativi oneri e la conseguente copertura finanziaria verrà indicata nell'ambito del provvedimento di ratifica del medesimo Protocollo;

le risorse attualmente disponibili per l'attuazione del futuro Protocollo a legislazione vigente ammontano complessivamente a circa 2.177 milioni di euro;

appare necessario riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, in conformità alla prassi vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

NULLA OSTA

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1309, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il

Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012 »;

considerato che:

l'Accordo in esame costituisce un protocollo addizionale all'Accordo tra Italia e Francia stipulato a Torino il 29 gennaio 2001, ratificato dal Parlamento italiano con la legge n. 228 del 2002, con il quale venne decisa la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione;

esso mira a disciplinare le condizioni di realizzazione dell'opera, nonché le condizioni di esercizio della medesima, una volta realizzata, nonché a definire la disciplina relativa alla costituzione e al funzionamento del Promotore pubblico, al quale sarà affidata la sua gestione;

un ulteriore protocollo addizionale dovrà disciplinare l'avvio dei lavori connessi alla realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune;

rilevata l'importanza strategica della linea Alta Velocità Torino-Lione che si inserisce nel Corridoio 5 Lisbona-Kiev della Rete transeuropea dei trasporti TEN-T (*Trans-European Networks-Transport*), anche sotto il profilo dell'inserimento dell'Italia in un asse di collegamento che potrebbe favorire lo sviluppo del Mediterraneo attraverso un potenziamento della mobilità di persone e merci;

preso atto che, nell'ottobre 2011, l'Unione europea – in un quadro di decisioni volte all'aggiornamento e allo sviluppo della rete infrastrutturale TEN-T – ha indicato la creazione di una rete articolata su due livelli: una rete centrale a livello UE, da realizzare entro il 2030, basata su un approccio per corridoi e una rete globale, da realizzare entro il 2050, che comprenderà infrastrutture a livello nazionale e regionale;

sottolineata l'importanza di procedere nei tempi stabiliti alla realizzazione di un'opera strategica indispensabile per conseguire l'obiettivo del trasferimento su rotaia di una quota significativa del trasporto su gomma, in attuazione di quanto stabilito dalla Convenzione internazionale delle Alpi;

evidenziata la necessità di proseguire nell'impegno diretto a sostenere le iniziative di dialogo costruttivo con il territorio e con le sue espressioni istituzionali e associative e, al tempo stesso, a ribadire con forza la condanna di qualsiasi atto intimidatorio o violento nei confronti del personale e delle strutture nei cantieri interessati alla realizzazione della nuova via ferroviaria Torino-Lione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1309 recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012 »,

premesso che:

l'Accordo in esame, nel disciplinare la costruzione e futura gestione della sezione transfrontaliera della parte comune italo-francese della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, costituisce la prosecuzione degli impegni già assunti, in un primo momento, con l'Accordo intergovernativo concluso a Parigi il 15 gennaio 1996 e, successivamente, con l'Accordo tra Italia e Francia, stipulato a Torino il 29 gennaio 2001 e ratificato dal Parlamento italiano con la legge n. 228 del 2002, con il quale è stato definito il tracciato ferroviario e sono stati avviati i lavori preliminari alla sua realizzazione;

l'Accordo in esame, più precisamente, costituisce un protocollo addizionale al citato Accordo tra Italia e Francia del 2001; l'avvio dei lavori definitivi della parte comune italo-francese richiederà peraltro l'approvazione di un ulteriore apposito protocollo separato, che tenga conto, anche sotto il profilo dei finanziamenti, della partecipazione dell'Unione europea al progetto;

la realizzazione e l'entrata in esercizio della nuova linea ferroviaria Torino-Lione rappresenta un obiettivo strategico per il potenziamento della rete dei trasporti italiana, in quanto costituisce uno dei tratti attraverso i quali l'Italia è collegata con la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T); in proposito occorre sottolineare che le competenti istituzioni dell'Unione europea hanno ribadito il ruolo essenziale del Corridoio 5 Lisbona-Kiev, destinato ad essere rinominato Corridoio 3;

la realizzazione di una nuova linea ferroviaria assume di per se stessa un valore strategico, dal momento che la disponibilità di una nuova infrastruttura si tradurrà inevitabilmente in un'intensificazione del ricorso al mezzo ferroviario, che presenta notevoli potenzialità di sviluppo, sia in relazione al trasporto delle persone sia in relazione a quello delle merci, e che potrà garantire un equilibrio tra le diverse modalità di trasporto migliore e più attento alle vitali esigenze di tutela dell'ambiente, in particolare in un'area sensibile come l'arco alpino;

la scelta di favorire lo sviluppo del trasporto ferroviario mediante il potenziamento delle relative infrastrutture trova significativa corrispondenza, sempre nell'area alpina, sul versante dei

collegamenti dell'Italia con l'Europa centrale, con analoghe decisioni che sono state assunte da Paesi come la Svizzera, l'Austria e la Germania;

la ratifica dell'Accordo in esame dà attuazione ad atti di indirizzo parlamentare nei confronti del Governo approvati anche nella presente legislatura; più precisamente, in data 5 giugno 2013, l'Assemblea della Camera dei deputati ha adottato le mozioni 1-00033 Costa, 1-00064 Allasia, 1-00066 Vitelli, 1-00068 Speranza ed 1-00069 Giorgia Meloni, che — in continuità con analoghe mozioni adottate nella scorsa legislatura — invitano il Governo a dare definitivamente corso al progetto, nel rigoroso rispetto delle scadenze cronologiche, a proseguire nel dialogo costruttivo con il territorio e con le sue espressioni istituzionali ed associative e, al tempo stesso, a ribadire con forza la propria intolleranza a qualsiasi atto intimidatorio o violento nei confronti del personale e delle strutture nei cantieri, nonché ad assicurare la realizzazione delle opere di riqualificazione dei comuni del territorio, garantendo l'erogazione delle risorse necessarie e sostenendo, anche attraverso specifiche deroghe al patto di stabilità, un piano strategico di ripresa economica del territorio medesimo;

per quanto concerne il dettato dell'Accordo, si evidenzia:

a) con riferimento all'articolo 6, paragrafo 6.4, in relazione alla previsione della nomina del direttore generale e del direttore amministrativo e finanziario del Promotore pubblico, di spettanza della Parte italiana, si segnala l'opportunità che le competenti Commissioni parlamentari esprimano il proprio parere sulle persone che il Governo intende nominare;

b) con riferimento all'articolo 10, paragrafo 10.1, lettera a), laddove si prevede che l'aggiudicazione e l'esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture conclusi dal Promotore pubblico sono disciplinate dal diritto pubblico francese, nel rilevare che l'omogeneità delle procedure antimafia potrà essere stabilita con un apposito protocollo bilaterale in sede di costituzione del Promotore, si esprime apprezzamento per la delibera del Consiglio di amministrazione della società LTF (Lyon Turin Ferroviare), con la quale si è stabilito di applicare la normativa e le procedure di maggior cautela di ciascuno dei due Paesi, vale a dire, per quanto attiene al profilo in questione, la normativa e le procedure antimafia italiane;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il Governo italiano sottoponga al preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari le nomine del direttore generale e del

direttore amministrativo e finanziario del Promotore pubblico, che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6.4, dell'Accordo, spettano alla Parte italiana.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1309, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012 »;

preso atto che l'Accordo in esame costituisce un protocollo addizionale all'Accordo tra Italia e Francia che ha disciplinato la prima fase relativa agli studi, alle ricognizioni e ai lavori preliminari della parte comune dell'opera e rappresenta, quindi, un tassello di una serie di atti internazionali che definiscono progressivamente i rispettivi impegni bilaterali, dal momento che un ulteriore protocollo addizionale dovrà disciplinare l'avvio dei lavori connessi alla realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune;

osservato, in particolare, che l'articolo 10 dell'Accordo, al paragrafo 10.2, prevede l'applicabilità per la sezione transfrontaliera delle norme in materia di condizioni di lavoro e di occupazione, specificando che, conformemente al diritto comune, il diritto adottabile è quello territorialmente applicabile, salvo talune eccezioni individuate per situazioni particolari, per l'applicazione delle quali si prevede la possibilità di svolgere apposite missioni investigative dell'ispettorato territorialmente competente, nonché missioni congiunte in caso di intervento di uno Stato sul territorio dell'altro Stato;

rilevato che la Direttiva 96/71/CE, richiamata al citato paragrafo 10.2, nel dettare una disciplina relativa al distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi transnazionale, assicura, all'articolo 3, un « nocciolo duro » di diritti comunque spettanti ai lavoratori (in materia di periodi di riposo, ferie retribuite, tariffe salariali, sicurezza e igiene sul lavoro, divieto di discriminazioni), a prescindere dalla legislazione applicabile al rapporto di lavoro, prevedendo altresì che nulla osta, in ogni caso, all'applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione che siano più favorevoli ai lavoratori;

considerato che al paragrafo 10.2, alla lettera *b*), punto *ii*), la previsione per cui « l'esecuzione degli appalti aventi per oggetto

l'installazione delle attrezzature dell'opera prima della sua messa in servizio è disciplinata dal diritto francese» appare in linea con il principio generale per cui i lavori di «armatura» dei cantieri (ossia di posa in opera delle attrezzature fisiche, successiva a quella di realizzazione dei lavori di scavo e di predisposizione infrastrutturale dell'opera), in caso di lavori transfrontalieri, seguono la legge del Paese nel quale essi hanno inizio;

giudicato fondamentale, più in generale, mantenere alta l'attenzione sulle garanzie da offrire a tutti i soggetti impegnati nei cantieri della zona coinvolta nella costruzione della linea ferroviaria, anche alla luce degli ultimi episodi di tensione che si sono registrati nell'area, offrendo una piena solidarietà sia agli incolpevoli imprenditori, il cui ruolo nella realizzazione di tale infrastruttura è spesso messo a rischio da forme anche violente di intimidazione messe in atto da parte di taluni gruppi che si oppongono all'opera stessa, sia ai lavoratori impiegati, la cui incolumità può essere messa in discussione dal ricorso a forme di subappalto che prevedano un abbassamento delle norme minime di sicurezza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1309 Governo recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012»;

ricordato che la linea Alta Velocità Torino-Lione si inserisce nel Corridoio Mediterraneo della Rete transeuropea dei trasporti TEN-T (*Trans-European Networks-Transport*), volta a promuovere l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali e a garantire la promozione dei servizi di interesse economico generale e la coesione economica, sociale e territoriale;

ricordato che il corridoio Mediterraneo, di cui la Torino-Lione è parte essenziale, è indicato tra i dieci corridoi prioritari scelti per il valore aggiunto che possono portare all'Europa e per la possibilità di essere realizzati entro il 2030, da inserire nel Piano di investimenti

europeo *Connecting Europe Facility* (CEF) 2014-2020, attualmente all'esame del Parlamento europeo;

rilevato come la linea ferroviaria Torino-Lione si ponga al centro degli assi di comunicazione tra il nord e il sud d'Europa, e che il Corridoio Mediterraneo rappresenta per l'Italia una delle principali reti a supporto del tessuto industriale, sia per la maggiore accessibilità sulla direttrice est-ovest che per la connessione con tutti gli altri corridoi trans europei passanti per l'Italia;

osservato inoltre che la linea ferroviaria Torino-Lione, oltre a consentire una sensibile riduzione dei tempi di viaggio per il traffico passeggeri, rappresenta un collegamento indispensabile per rilanciare la modalità di trasporto ferroviaria rispetto a quella stradale, fornendo una risposta efficace e sostenibile, dal punto di vista ambientale, al significativo incremento della domanda di trasporto merci sull'arco alpino;

ricordato che lo scorso 5 giugno 2013 l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato a larga maggioranza una mozione che impegna al Governo a dare piena attuazione all'Accordo del 30 gennaio 2012 in oggetto e che analogo impegno era stato adottato nella scorsa legislatura con atti di indirizzo approvati nelle sedute del 29 marzo 2012 e del 20 ottobre 2010, a conferma della valenza strategica della infrastruttura come asse decisivo per i collegamenti europei;

rilevato, alla luce delle competenze della XIV Commissione, che il provvedimento è conforme con la vigente normativa dell'Unione europea;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Adempimenti finanziari).

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

Identico.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

Identico.

ART. 3.

(Nomina del direttore generale del Promotore pubblico).

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6.4 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, il direttore generale del Promotore pubblico è nominato previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.

ART. 4.

(Adempimenti finanziari).

1. Dall'attuazione della presente legge non **devono derivare** nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Con successivo Protocollo addizionale, da adottare ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, è disciplinato l'avvio dei lavori connessi alla realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune. Alla copertura degli oneri derivanti dal Protocollo addizionale si provvederà con la relativa legge di autorizzazione alla ratifica.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. *Identico.*

ART. 5.

(Entrata in vigore).

Identico.

€ 1,00



17PDL0012430